

F.D.G. S.p.a. (già *Bemberg* s.p.a.)
Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE
DIVISIONE VII - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE
IN STATO DI INSOLVENZA

Amministrazione Straordinaria FDG SpA in liquidazione - PMS Srl

Comitato di Sorveglianza

Tribunale di Novara

Giudice delegato dott.ssa VERONICA ZANIN

Commissario Straordinario Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Rendiconto del Commissario Straordinario ex art. 75 D. Lgs. n. 270/99 con bilancio finale della Procedura

SOMMARIO: 1) Premessa; 2) Avvio della procedura ed esecuzione del programma. Cenni sulla procedura; 2.1) La vicenda della discatura del gas; 2.2) Il prosieguo della Procedura; 3) La ricostruzione del patrimonio sociale; 3.1) La vendita dell'azienda; 3.2) Sull'abnorme ICI richiesta dal comune di Gozzano; 3.3) Sul contenzioso contro Asahi Kasei e la cessione dei marchi; 3.4) Sulle azioni di responsabilità avverso il dott. Tronconi; 4) Sui giudizi in corso; 5) Lo stato passivo; 6) Chiusura della Procedura; 7) Il Bilancio finale ed il conto della gestione; 8) Conclusioni.

1. Premessa

Si rappresenta, preliminarmente, che la presente relazione viene redatta a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 270/99, rubricato quale "*bilancio finale e rendiconto del commissario straordinario*". Nel dettaglio, il tenore della norma prevede, testualmente, come noto, che "*prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero ... il bilancio finale della procedura con il conto della gestione accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso del commissario*".

La predisposizione della presente relazione si è resa possibile in quanto:



F.D.G. S.p.a. (già *Bemberg s.p.a.*)
Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99

- a. sono state poste in essere tutte le attività nell'interesse della Procedura;
- b. è stato approvato lo stato passivo e sono state esaminate tutte le domande tardive pervenute;
- c. è stato eseguito il pagamento integrale dei creditori della procedura "figlia" PMS (avviata su impulso dello scrivente, come meglio si dirà in seguito) e sono decorsi i termini per la eventuale richiesta degli interessi per i quali è stato mantenuto il conto corrente come massa separata;
- d. nel corso del 2023, è stato eseguito un piano di riparto parziale che ha garantito il soddisfacimento del 100% dei crediti prededucibili aventi natura privilegiata, dopo che era stato eseguito riparto parziale dopo la chiusura della fase di gestione. Allo stato, all'esito della liquidazione del saldo dei compensi maturati nonché delle spese anticipate già approvate nel precedente riparto e non liquidate, si procederà alla predisposizione del riparto finale che garantirà il soddisfo parziale dei crediti prededucibili aventi natura chirografaria;
- e. su richiesta del Ministero, è stato segnalato già nel 2023 – in relazione alla prospettiva decadenza del precedente Comitato di Sorveglianza – che, ormai, la Procedura aveva quasi esaurito ogni attività ed in conformità alle prescrizioni generali si era ulteriormente accelerato ai fini della chiusura. Il ritardo nella successiva nomina dei nuovi componenti del Comitato di Sorveglianza ha richiesto poi il tempo necessario all'approvazione delle relazioni di periodo, fino a quella al 31 dicembre 2024 dove si è preannunciata la chiusura con l'invio degli atti finali;
- f. Quanto alle uniche residuali azioni pendenti
 - a.1 l'azione per i danni subiti per i danni personalmente e dalla procedura per responsabilità del magistrato che ai sensi della legge del 2015 viene esercitata verso la P.C.M. salvo rivalsa, è una azione attiva che vede il sottoscritto attore in proprio e nella qualità, è una azione attiva il cui risultato eventualmente andrà aritmeticamente a vantaggio del creditore di cui al seguente punto a.2.;
 - a.2 le azioni Enel (pendente in appello dopo il rinvio della Cassazione) e Stogit (pendente in Cassazione). Si tratta, nel dettaglio, di azioni di accertamento riguardanti la medesima fornitura di gas. E' assolutamente possibile la chiusura della procedura, in quanto laddove la Cassazione confermasse che Stogit non ha alcun diritto, la somma in prededuzione andrebbe tutta al creditore Enel ed nell'improbabile caso inverso andrebbe suddivisa tra le due società aritmeticamente, essendo i creditori in chirografo residuali, di pari grado e natura, trattandosi quindi solo di esecuzione del riparto non coinvolgendo altri creditori.

Si ricorda, inoltre, che sono qui riportate le principali notizie, mentre ogni più ampia informativa sulle singole vicende è riepilogata in modo dettagliato nelle relazioni periodiche agli atti dell'Autorità di



F.D.G. S.p.a. (già *Bemberg* s.p.a.)
 Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99

vigilanza in quanto tutte regolarmente approvate.

2. Avvio della Procedura ed esecuzione del programma. Cenni sulla procedura

La F.d.G. s.p.a. (già *Bemberg*) è stata una famosa azienda italiana che ha inventato e brevettato all'inizio del secolo scorso il rinomato filo "Cupro" negli stabilimenti di Gozzano (Novara)¹.

Il Tribunale di Novara, in data 3 maggio 2005, ha dichiarato la F.d.G. S.p.A. insolvente.

In data 4 luglio 2005, è stata decretata l'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria della medesima società ed è stato nominato quale commissario straordinario il dott. Guido Tronconi. In data 29 luglio 2006 è stato approvato il programma redatto dal commissario straordinario che prevedeva la cessione del complesso aziendale ove si svolgeva l'attività e si occupavano centinaia di dipendenti.

Nel febbraio del 2007, a seguito della sciagurata gestione della procedura e dei conseguenti esposti del Presidente del Comitato di Sorveglianza (Consigliere della Corte dei Conti Franco Massi e di tutti i componenti del Comitato), il Commissario, dott. Guido Tronconi, fu revocato dalla carica.

Il programma di esecuzione della Procedura stabiliva, quale condizione essenziale per la sua realizzazione, la prosecuzione dell'attività della F.d.G. L'impianto di produzione, tuttavia, per funzionare, aveva bisogno del gas metano per alcune fasi essenziali e quindi di un'erogazione continua del propellente, proprio per evitare un'irreversibile fermata.

2.1. La vicenda della discatura del gas.

In data 30 gennaio del 2007, il precedente commissario Tronconi aveva preannunciato la chiusura dell'azienda in esercizio dopo aver impedito illecitamente la *discatura* del gas, inviato una improbabile ed inammissibile modifica del programma funzionale ad attività di natura immobiliari, motivi per cui, in data 20 febbraio 2007, veniva revocato. Revoca confermata dal Tar e dal Consiglio di stato cui il Tronconi pure era ricorso.

All'indomani della nomina a Commissario dello scrivente, veniva notificato, in data 6 marzo 2007, ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale la SNAM Rete Gas S.p.A. chiedeva l'ordine giudiziale di *discatura*.

Il ricorso di SNAM è stato poi revocato dal Giudice adito del Tribunale di Novara con provvedimento comunicato e non reclamato. Nel dettaglio, il Tribunale accertava che si trattasse nella peggiore delle ipotesi di mero inadempimento civilistico e, pure se non ci fosse stato alcun

¹ Una sorta di "*seta che traspira come il cotone*" divenuto così famoso nel mondo da essere identificato col nome dell'azienda *Bemberg*. Il settore del filato *Cupro*, fino all'inizio del nuovo millennio, presentava un duopolio in cui *Bemberg* s.p.a., poi F.d.G. s.p.a., aveva avuto il controllo sull'Europa e una multinazionale giapponese (*Asahi*) nel resto del Mondo. La *Bemberg* dagli anni '50, aveva conquistato una enorme notorietà mondiale.



contratto in corso, il ricorso era inammissibile ed il relativo credito, in ogni caso, era da soddisfare in prededuzione². Successivamente, con sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011, il Tribunale di Novara (dott.ssa Proietti) confermava le ragioni della procedura.

La controversia civilistica innanzi illustrata tuttavia aveva prodotto un esposto generico della Snam Rete Gas s.p.a. alla Procura della Repubblica di Novara, e soprattutto una strumentale querela dell'Enel Gas s.p.a. contro lo scrivente professionista. Il GUP del Tribunale penale di Novara, a seguito dell'azione del PM locale, dott. Caramore, con sentenza n. 720 del 20 maggio 2013, mi assolveva con formula piena. Il P.M. (che poi si scoprirà essere in rapporto con il Tronconi), provvedeva ad impugnare la sentenza innanzi alla Corte di appello di Torino che, con sentenza n. 3458/2015 del 13 novembre 2015, confermava la sentenza di assoluzione. Ciò nonostante il PM sollecitava ricorso per Cassazione e la quinta Sezione penale della Corte di legittimità, con la sentenza n. 2729 del 2017, mi assolveva definitivamente. Si è trattato di una sentenza lapidaria che non lascia scampo alle gravi responsabilità del P.M. e dei querelanti, contenendo una espressa stigmatizzazione per non aver adempiuto al dovere *“della verifica della sussistenza dell'elemento materiale del reato”*. Sulla base di questi fatti e di altri contegni illegittimi del Pm e previa comunicazioni agli organi veniva avviata la citata azione di responsabilità avverso la PCM salvo rivalsa.

2.2. Il prosieguo della Procedura

Nonostante le enormi difficoltà generate da quanto descritto, la procedura è stata portata avanti avendo piena esecuzione, aprendo, anche, la procedura figlia della società controllata, società PMS s.r.l., cedendo le relative aziende, sperando tutte le azioni revocatorie e risarcitorie, portando a definizione tutti i numerosi rapporti di lavoro e realizzando due piani di riparto. Occorre infine ricordare che la procedura figlia (PMS srl), aperta su impulso dello scrivente, si è chiusa, come noto, con risultati eccellenti sia per il pagamento integrale dei creditori, sia per le ricadute assai

² In particolare con l'ordinanza del 23 maggio 2007 il Giudice designato dott. Bruno Conca, dell'allora sezione distaccata di Borgomanero del Tribunale di Novara, dichiarava inammissibile il ricorso, dopo aver affermato, a pag. 5 punto 11, che: *“Sotto questo riguardo, pertanto si pone un problema, meramente contrattuale di inadempimento, non già di prelievo in assenza di titolo”*, e al punto 16: *“E' parimenti incontestabile, allora che il debito derivante da detta fruizione, vuoi fondato su titolo contrattuale, come parrebbe alla luce della documentazione prodotta, vuoi in assenza dello stesso, come invece sostenuto dalla società ricorrente, generi un corrispondente debito di massa, perché successivo all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e funzionale alle esigenze della medesima”*. Accertava conclusivamente, *“escludono la possibilità di ritenere attualmente comprovate, tanto la probabile fondatezza del diritto, quanto il pericolo irreparabile del ritardo, ed in particolare: il fumus boni iuris perché manca financo una domanda di ammissione del credito prededucibile in questione (contrattuale o extra contrattuale che sia), nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo che costituisce la sede naturale ed esclusiva di deliberazione della sussistenza di ragioni di credito (concorsuali e non) nei confronti della procedura”*. Dunque, mentre illecitamente il dott. Tronconi aveva impedito fisicamente la discatura lasciando il possesso della res ad FdG e commettendo un illecito, il Prof. Fimmano si era limitato, come dovuto, alla difesa giudiziaria con le relative conseguenze legittime in ordine alla Sua posizione di garanzia.



F.D.G. S.p.a. (già *Bemberg* s.p.a.)
 Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99

positive anche per l'attivo di FDG, avendola gestita in tutta la sua durata. Ciò a differenza di FDG dove lo scrivente ha ereditato un enorme passivo in prededuzione dal predecessore Tronconi.

3. La ricostruzione del patrimonio sociale

3.1. La vendita dell'azienda

L'azienda, in conformità alle autorizzazioni ricevute ed al programma della procedura, è stata venduta nel corso del 2008 realizzando il pagamento integrale del prezzo e soprattutto la liberazione dall'onerosissimo credito ipotecario (di Deutsche Bank ex BNL per € 20.063.593,69 più interessi € 4.931.946,48 per complessivi € 24.995.540,17) che avrebbe assorbito l'attivo.

Tuttavia furono mantenuti a garanzia della conservazione dell'occupazione tutti i marchi, peraltro oggetto di contenzioso con la concorrente giapponese Asahi Kasei. A seguito dell'insolvenza della cessionaria BMI Spa, i marchi sono stati poi ceduti all'asta con una nuova acquisizione di attivo.

Quanto ai lavoratori non transitati nell'impresa cessionaria, sono stati collocati in mobilità e, comunque, tutti i relativi rapporti contrattuali sono stati definiti senza neppure un contenzioso.

3.2. Sull'abnorme ICI richiesta dal comune di Gozzano

A seguito della decisione della Commissione Tributaria provinciale di Novara con sentenza n.29/12, e del passaggio in giudicato della stessa, il valore dello stabilimento per i relativi periodi imposta, ai fini ICI/IMU è rimasto fissato come da *decisum* in euro 4.000.000,00, con una notevolissima riduzione del relativo debito in prededuzione (visto che le richieste di imposta erano per anni state determinate su un valore superiore ai 40 milioni di euro nonostante i gravi problemi di amianto presenti nel sito) e questa stessa abnorme richiesta aveva prodotto il fallimento della Pasell Orta Srl. Ciò ha consentito di decurtare enormemente il debito in prededuzione per Imu che avrebbe altrimenti assorbito gran parte dell'attivo.

3.3. Sul contenzioso contro Asahi Kasei e la cessione dei marchi

Tra le principali cause della crisi e della insolvenza, occorre annoverare la progressiva e dolosa sottrazione del mercato nazionale ed internazionale da parte dell'unico concorrente della FDG-Bemberg, di nazionalità giapponese (ASAHI KASEI) su cui si è ampiamente relazionato. La Corte d'Appello di Torino (Grimaldi Presidente e Mazzitelli relatrice), con sentenza del 30 giugno 2015, ha accertato "*l'illiceità della condotta*" tenuta dalla multinazionale Asahi Kasei contro la FDG (ex Bemberg), che aveva costituito ad hoc la filiale italiana. La vicenda si interseca con la cessione dei marchi che così si è resa possibile. Innanzitutto si ricorda a mero titolo ricostruttivo che già un primo bando per mere manifestazioni di interesse relativo ai soli marchi era andato deserto nel novembre del 2010 subito dopo il recupero dal cessionario inadempiente e la relativa escussione.



A seguito del fallimento del cessionario e le transazioni coi fallimenti Bmi e Pasell Orta, sono stati esperiti i tentativi di vendita unitaria (dell'intera azienda comprensivi dei marchi con le due procedure fallimentari BMI e PASELL ORTA) andati deserti. Facendo seguito alla autorizzazione da parte del Ministero, la vendita è stata delegata all' Istituto di Vendite Giudiziarie – Ifir Piemonte Srl, che ha proceduto a dar seguito al bando di vendita debitamente pubblicizzato al prezzo base di perizia (marchi Bemberg, Cusio, Ortalion, Elicor, Or, Ortalon e Orte), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, come da perizia di stima dei marchi. A seguito delle vicende descritte c'è stata una offerta cauzionata della stessa Asahi Kasei Corporation, unica concorrente (pari ad euro 350.000,00 oltre IVA e spese di trasferimento) poi perfezionata con la cessione dei marchi.

3.4. Sulle azioni di responsabilità avverso il dott. Tronconi.

Il precedente Commissario Tronconi è stato condannato in sede penale ed in sede civile su impulso della procedura. Tuttavia - come più volte relazionato - dopo essersi reso irreperibile e nullatenente, secondo le notizie acquisite è entrato in una fase di disperazione. Purtroppo il dott. Tronconi è deceduto in data 29 ottobre del 2017 e nonostante la procedura abbia ottenuto condanna passato in giudicato, la eredità giacente, come si rileva dalle relazioni in atti, è risultata assolutamente insufficiente. In ogni caso si era già formalmente eccepita la compensazione delle somme con ogni credito del Tronconi vantato come commissario e ciò ha consentito di azzerarlo appunto in compensazione. Sono poi decorsi tutti i termini prescrizionali e decadenziali rispetto ad eventuali pretese a seguito della compensazione.

4. Sui giudizi

Per le vicende innanzi descritte, con particolare riferimento a quelle relative alla questione “gas”, lo scrivente ha agito, come visto, sia per i danni subiti dalla procedura che per quelli personali e per le spese sostenute dalla procedura. A parte i tre gradi del processo sul furto di gas, il solito PM ha contestato allo scrivente altre fantasiose ipotesi di reato tutte archiviate nel tempo con pesanti stigmatizzazioni ad opera dei giudicanti e dei Gip. Peraltro, al fine di evitare ipotesi di reati ambientali (connessi alla gestione del sito inquinato pure genericamente contestati ed archiviati) è stata persino anticipata personalmente dallo scrivente Commissario tutta l'attività necessaria per la certificazione ed il collaudo di tutto quello che mi avrebbero potuto imputare in ordine ai problemi di amianto, di conformità a legge di macchine ed attrezzature del sito industriale e di sicurezza sul lavoro. Tutte vicende brillantemente portate a compimento e risolte. Sul versante penalistico, dopo le due assoluzioni del Tribunale di Novara e della Corte di appello di Torino la Suprema Corte con sentenza n. 2729 del 2017 ha affermato che “*Va premesso che la*



F.D.G. S.p.a. (già *Bemberg s.p.a.*)
Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99

vexata quaestio della rilevanza o meno dell'errore relativo all'interpretazione dell'art. 50 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (secondo il quale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza la disciplina dei rapporti pendenti prevede una generale facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario quanto ai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti), intorno alla quale ruotano l'epilogo assolutorio delle sentenze di primo e secondo grado, il ricorso della parte pubblica e parte di quello del Fimmanò, è superata, secondo il Collegio, dall'inconfigurabilità, nel caso di specie, dell'elemento oggettivo del reato". E ancora, la sentenza conclude "Discende da quanto sopra, posto che nessuna condotta furtiva di tipo commissivo ad oggetto il gas metano è ascritta o ascrivibile all'imputato, la non configurabilità in radice del fatto reato di furto. Scema in conseguenza la rilevanza delle molteplici altre questioni prospettabili, quali, ancora sotto il profilo oggettivo del reato, l'appartenenza alla società erogatrice oppure alla società destinataria del gas metano oggetto del contratto di fornitura, che chiama in causa il tema dell'altruità o meno del combustibile in questione (terzo e quarto motivo del ricorso dell'imputato), e, sotto il profilo soggettivo, quella dell'errore sulla legge extrapenale, tema pressoché esclusivo delle pronunce di merito e del ricorso della parte pubblica, che hanno dato quasi per scontata, senza assumersi l'onere della relativa verifica, la sussistenza dell'elemento materiale del reato".

Sul versante civilistico della vicenda del gas, da ultima è intervenuta la Suprema Corte, con la pronuncia n. 1195/2018 la quale ha affermato che *"il riesame dell'originaria domanda di Enel Energia s.p.a. e la concreta quantificazione del suo credito alla stregua della DISCIPLINA CONTRATTUALE ANCORA VIGENTE TRA LE PARTI nell'intervallo temporale ottobre 2006 / gennaio 2007 cui pacificamente si riferisce l'epoca della somministrazione di cui si discute, ferma rimanendone la già dichiarata prededucibilità (innegabilmente riferendosi l'epoca predetta ad un periodo successivo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico della F.d.G. s.p.a., risalente al 2005)".* Insomma dopo la cassazione penale anche quella civile ha dato pienamente ragione allo scrivente.

Attualmente - come visto - residua contenzioso avviato da STOGIT (pendente in Cassazione) nonché di Enel (pendente in appello dopo il rinvio della Cassazione). Si tratta, nel dettaglio, di azioni di accertamento riguardanti la medesima fornitura di gas. E' assolutamente possibile la chiusura della procedura, in quanto laddove la Cassazione confermasse che Stogit non ha alcun diritto, la somma in prededucazione andrebbe tutta al creditore Enel ed nell'improbabile caso inverso andrebbe suddivisa tra le due società aritmeticamente, essendo i creditori in chirografo residuali, di pari grado e natura, trattandosi



F.D.G. S.p.a. (già *Bemberg s.p.a.*)
Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99

quindi solo di esecuzione del riparto non coinvolgendo altri creditori. Anche queste inutili lungaggini ed azioni sono addebitabili alle responsabilità del Tronconi e del Caramore, senza i quali i contegni strumentali di Enel e Stogit neppure ci sarebbero stati.

Quanto alle azioni revocatorie, Fdg per pochi mesi è rientrata nel nuovo regime di cui al D.l. 35/05, quindi il c.d. periodo sospetto è risultato dimezzato e le quantità ridotte. Tuttavia sono state esperite tutte le revocatorie possibili e, per quelle di ridottissimo importo, si è preferita la definizione stragiudiziale attesi anche i costi e l’alea dei possibili giudizi. Si tenga conto che tutte le transazioni sono state effettuate con rinuncia espressa all’ammissione al passivo per i pagamenti revocati, in questo modo le azioni rappresentano un attivo netto.

Nella tabella che segue, si riepilogano in forma schematica i giudizi pendenti.

	Denominazione	Grado giudizio/fase	Valore	AGGIORNAMENTO
1	Stoccaggi Gas Italia - - Stogit S.p.a	Appello	€2.592.233,62	Pendente in cassazione ma è stata depositata istanza di fissazione.
2	Enel Gas s.p.a.	Appello Riassunzione da cassazione	€2.660.799,50	- Filatura Gozzano spa contro Enel Energia spa - Camera di Consiglio 25/03/2025 ore 10:00
3	PM Caramore (P.C.M)	Appello	Indeterminato	Innanzi alla corte di appello di Milano la causa con udienza finale il 2 Luglio 2025.

4. Lo stato passivo

Lo stato passivo è così formato:

A	DEBITI IN PRIVILEGIO:	
A1	da stato passivo esecutivo al 14/12/2005	€10.583.106
A2	Privilegio ipotecario (Deutsche Bank ex BNL) € 20,063,593,69 + interessi per € 4.931.946,48	€24.995.540
	Rinuncia capitale e interessi al 31/10/2008	- € 24.995.540
A3	da domande tardive	€39.458.934



F.D.G. S.p.a. (già Bemberg s.p.a.)
 Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99

	TOTALE PRIVILEGIO	€50.042.040
--	--------------------------	--------------------

B	DEBITI IN CHIROGRAFO :	
B1	da stato passivo esecutivo 14/12/2005	€32.724.368
B2	da tardive	€12.733.444
	TOTALE CHIROGRAFO	€45.457.812

C	DEBITI IN PREDEDUZIONE ⁽¹⁾:	
C1	da stato passivo esecutivo 14/12/2005	€ 4.843
C2	da tardive ⁽²⁾	€ 12.255.800
C3	da spese di condanna ⁽³⁾	€ 491.528
C4	da compensi professionali e spese maturate da soddisfare ⁽⁴⁾	€ 376.612
	TOTALE IN PREDEDUZIONE ⁽⁵⁾	€ 13.128.483

(1) Sui debiti in prededuzione va chiarito e rappresentato che i debiti contratti e maturati fino al 21.01.2007 (gestione Tronconi) sono pari ad euro 11.007.967,13.

(2) Il valore non include la posizione relativa al credito azionato da STOGIT S.p.A. atteso che il giudizio è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Torino che ha rigettato la pretesa di euro 2.592.233,62. Come riferito con relazioni in atti, pende ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

(3) Gli importi sono stati considerati comprensivi di IVA non essendo in grado di provare, per ciascuna controparte, la possibilità di detrazione e ciò anche conformemente all'orientamento della Cassazione (sentenza 2818/2024).

(4) Oltre a quelle da liquidare. L'importo include, altresì, l'eventuale accantonamento per spese di condanna del giudizio Caramore, pendente in Appello.

(5) Si rammenta che nel corso del 2023, è stato eseguito un piano di riparto parziale che ha garantito il soddisfacimento del 100% dei crediti prededucibili aventi natura privilegiata per un importo ripartito pari a complessivi euro 1.788.294,66.

5. Chiusura della Procedura

All'esito dell'approvazione del conto di gestione a norma dell'articolo 75 e della liquidazione del compenso del Commissario Straordinario, avrà luogo la ripartizione finale dell'attivo disponibile.

Alla luce delle circolari ministeriali e delle esigenze di celerità nell'interesse dei creditori si



F.D.G. S.p.a. (già Bemberg s.p.a.)
Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99

procederà a riparto finale e chiusura con i giudizi in corso. E' assolutamente possibile la chiusura della procedura, in quanto laddove la Cassazione confermasse che Stogit non ha alcun diritto, la somma in prededuzione andrebbe tutta al creditore Enel ed nell'improbabile caso inverso andrebbe suddivisa tra le due società aritmeticamente, essendo i creditori in chirografo residuali, di pari grado e natura, trattandosi quindi solo di esecuzione del riparto non coinvolgendo altri creditori.

7. Il Bilancio finale ed il conto della gestione

L'art. 75 del d.lgs. 270/99 richiede anche la redazione di un conto della gestione che indichi le entrate e le uscite della procedura. All'uopo si allega alla presente relazione il relativo documento riepilogativo elaborato per annualità (**all. 1**). Viene altresì allegata la lista delle movimentazioni e giacenze bancarie all'attualità (**all. 2**).

L'art. 75 del D. Lgs. 270/99, inoltre, richiede anche la redazione del bilancio finale e del conto della gestione redatti in conformità al modello standard stabilito dal Ministero (**all. 3**).

8. Conclusioni

Lo scrivente, all'esito del parere che renderà il Comitato di Sorveglianza, provvede a inviare e depositare presso il Ministero la presente relazione, contenente il bilancio finale della Procedura ed il conto della gestione e separatamente invia l'istanza per la liquidazione a saldo del compenso del commissario. Si provvederà poi al deposito di tutto presso la cancelleria del Tribunale fallimentare di Novara (G.D. dott.ssa Zanin) unitamente al deposito del piano di riparto finale.

Napoli, 24 marzo 2025

Con osservanza

Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Allegati c.s.

